



# Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E I.O.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30/03/2001, n.165;

VISTO l'articolo 11, della legge 23/07/1991, n. 223, come integrato dall'articolo 6, comma 2, della legge 19/07/1993 n. 236;

VISTE le delibere del Comitato Interministeriale Programmazione Industriale del 25/03/1992 che ha fissato i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 11, della legge 23/07/1991, n. 223, e del 19/10/1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato articolo 6, comma 2, della legge 236/93, la precedente delibera;

VISTA l'istanza inoltrata dalle organizzazioni sindacali, per il tramite della Direzione Regionale del Lavoro dell'Umbria, relativa all'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza del previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e per le attività descritte nel dispositivo;

VISTA la comunicazione dei motivi ostativi, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 15 del 11/02/2005, inviata in data 09/03/2015;

CONSIDERATO che l'istante non ha presentato osservazioni di cui al citato articolo 6, comma 1, della legge n. 15 del 11/02/2005

## DECRETA

Non è accertata, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23/07/1991, n. 223, la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, nell'area del comune di Spoleto (PG) ai fini della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili interessati licenziati dalle imprese impegnate nei

“Lavori di Realizzazione del Progetto di Mobilità Alternativa per Spoleto Città Aperta all'uomo, ovvero Città senza Auto, I° Stralcio” con effetto dal 31/03/2012

per i seguenti motivi:

la delibera CIPI del 19/10/1993, che ha fissato i criteri da adottarsi per l'individuazione dei casi di crisi occupazionale ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/91, ha stabilito che il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore a 40 unità nelle aree ricomprese nei territori di cui al D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 e a n. 80 unità nelle aree non ricomprese nei territori individuati dal predetto D.P.R. Il numero complessivo dei licenziamenti da considerare deve essere riferito ad un arco temporale di 6 mesi a far data dal primo licenziamento (punti 3 e 4 della delibera CIPI 19/10/1993).

Nella fattispecie in esame si rileva che il comune di Spoleto non rientra nelle aree ricomprese nei territori di cui al D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 e che, pertanto, il numero dei lavoratori edili licenziati nel semestre dal 31/03/2012 al 21/09/2012, pari a n. 30 unità, è inferiore al numero minimo di licenziamenti previsto al punto 3 della citata delibera CIPI del 19/10/1993.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale entro rispettivamente 120 o 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Roma, addì

21 APR. 2016

F.to Il Direttore Generale

Ugo Menziani

*[Handwritten signature]*